



## COMUNICATO A TUTTI I COLLEGHI DEL GRUPPO UBI BANCA PASSATI IN

### DISTACCO PRESSO UBISS IN CONSEGUENZA ALLA CESSIONE

#### DEL RAMO D'AZIENDA DELL'1/10/2007

## **DOMANDE DI RIENTRO E GARANZIE PER CHI RESTA IN UBISS**

L'articolo 2112 del c.c. regola la cessione di ramo d'azienda e prevede che, all'atto della cessione, i lavoratori interessati diventino dipendenti della nuova società acquisendone normative e trattamenti economici ivi presenti.

Grazie all'accordo di gruppo sottoscritto dalle OOSS il 14/8/2007, ulteriormente migliorato con l'accordo aziendale dell'aprile 2008, i colleghi provenienti da UBI hanno ottenuto la garanzia di:

- **mantenere** le loro normative ed i loro trattamenti economici;
- **poter formulare** richiesta di rientro in UBI Banca o di trasferimento del rapporto di lavoro ad altre Società del Gruppo, iscritte all'ABI;
- **posticipare** il passaggio, previsto dall'art. 2112 c.c., alle dipendenze di UBISS all'1/1/2011.

Ricordiamo inoltre per tutti i **colleghi interessati** (*UBI distaccati in UBISS; UBISS; UBI Centrosystem*) l'accordo ha previsto che:

- in UBISS vi siano, entro il 31/12/2009, **normative e trattamenti economici omogenei** a quelli esistenti alla stessa data in UBI Banca;
- **UBI Banca mantenga il controllo di UBISS** per un periodo minimo di 7 anni;
- in caso di **tensioni occupazionali** (esuberanti) entro i 10 anni dall'agosto 2007, il collega abbia diritto, su richiesta, al **ripristino del rapporto di lavoro** direttamente con UBI Banca o con altra Società del Gruppo iscritta all'Abi;
- **se eventualmente dopo 7 anni UBI Banca cedesse il controllo di UBISS** ad una società del credito e che nella stessa si verificassero tensioni occupazionali (esuberanti) entro i 5 anni successivi alla cessione, **il collega abbia diritto, su richiesta, al rientro** in UBI Banca o presso altra Società del Gruppo iscritta all'ABI. La predetta garanzia è estesa a 10 anni se la nuova società controllante non è del settore credito;
- **nel caso in cui UBISS trasferisca le proprie sedi** (o loro attività) ad oltre 100 Km di distanza dalla precedente, il collega **abbia analogo diritto al rientro**.

In questi giorni, come previsto dall'accordo dell'aprile 2008, **stiamo definendo le modalità e scadenze dell'omogeneizzazione del contratto UBI – UBISS**.

**Prossimamente**, con un nuovo comunicato, specificheremo: tempi, modalità e condizioni per chi fosse intenzionato ad effettuare la domanda di rientro da UBISS e predisporremo **un facsimile di domanda**.

Bergamo, 4 novembre 2008

**Rappresentanze Sindacali Aziendali UBI Banca**

**DIRCREDITO – FABI - FALCRI – FIBA CISL – FISAC CGIL – UILCA**